

La EXIT-ITALIA accoglie con soddisfazione questo risultato, che ha validità vincolante solo per il singolo caso oggetto di sentenza.

Ribadisce quindi la necessità di fare una battaglia per ottenere, per tutti i cittadini che lo desiderano, il diritto al valore legale per il proprio testamento biologico.

Dover ricorrere al percorso lungo, forse costoso dell'amministratore di sostegno, che pochi cittadini determinati riuscirebbero probabilmente a concludere positivamente, di fatto escluderebbe molte persone intenzionate a scegliere l'autodeterminazione assoluta nella fine vita.

Ma se non si riuscirà ad ottenere per legge questo diritto, o se l'eventuale legge fosse limitativa e di fatto non adeguata, come dai segnali che l'attuale situazione politica unita all'offensiva della Chiesa sulla materia lascia presagire (*esclusione dell'alimentazione e idratazione artificiale dalle terapie, decisione ultima del medico e non del malato, rifiuto della struttura sanitaria pubblica all'intervento di sospensione delle terapie invasive: il caso Englaro e la Regione Lombardia insegnano, ecc*), la pratica relativa all'amministratore di sostegno potrebbe essere un'alternativa, non volendo o potendo andare all'estero (Svizzera, Dignitas ed Ex International).

Sano, fa testamento biologico

mercoledì 05 novembre 2008

E' il primo caso in Italia di testamento biologico preventivo concesso a un uomo sano. Il decreto depositato questa mattina dal giudice tutelare Guido Stanzani rappresenta una vera e propria rivoluzione in materia, concedendo a una persona perfettamente sana di esercitare un diritto primario, quello di pretendere, in caso di malattia o infortunio, il rispetto delle disposizioni terapeutiche in precedenza scelte. Lo scorso giugno, un libero professionista modenese di 50 anni, molto noto in città, ma con l'intenzione di preservare il suo anonimato, si era rivolto all'avvocato Maria Grazia Scacchetti per trovare una soluzione a quello che è tuttora un vuoto normativo, la possibilità di accettare o rifiutare una terapia quando di fatto non si è più nelle condizioni di intendere e di volere. Il modenese ha seguito l'iter previsto dalla legge sull'amministratore di sostegno. E' stata redatta una scrittura privata in cui il beneficiario indicava nella moglie e, in subordine, nella figlia il suo amministratore di sostegno. La scrittura è stata autenticata successivamente dal notaio Giorgio Cariani, ma quattro colleghi prima di lui si erano rifiutati di farlo. Accogliendo il ricorso presentato dall'avvocato Scacchetti, questa mattina il giudice tutelare ha di fatto dato nelle mani del modenese un documento che non può essere impugnato e che certifica, a futura memoria, le sue volontà. Il giudice Stanzani è lo stesso che, lo scorso maggio, autorizzò il rifiuto di terapie invasive per la sassolese Vincenza Santoro Galano, 70 anni, affetta da sclerosi laterale amiotrofica, ma appunto si trattava di una persona già ammalata, con una breve prospettiva di vita. "Il decreto depositato oggi può diventare un leading case che risolve il problema delle persone che non vogliono essere sottoposte a terapie teoricamente salvifiche, in realtà finalizzate a rimandare la morte biologica" - ha commentato l'avvocato Maria Grazia Scacchetti che precisa: "Il decreto del giudice tutelare risolve due questioni importanti: quali sono le terapie salvifiche e quando diventano accanimento terapeutico e cosa succede se la persona cambia idea. Un provvedimento che, forse, potrà fornire una soluzione anche sul caso di Eluana Englaro, in discussione nei prossimi giorni"

di Sabrina Ronchetti

Commento dell' Avv. Maria Grazia Scacchetti* al decreto del Dott. Guido Stanzani, Giudice Tutelare del Tribunale di Modena

Il testamento biologico è già previsto e disciplinato dalla legge italiana.

Il leading - case del Giudice Tutelare del Tribunale di Modena ne è la prova.

Infatti con il decreto 13 maggio 2008 il dott. Guido Stanzani, in funzione di Giudice Tutelare del Tribunale di Modena, ha affrontato la delicata questione della possibilità di nominare un amministratore di sostegno autorizzandolo a negare, in nome e per conto del beneficiario, eventuali trattamenti terapeutici futuri ai quali l'interessato, nella pienezza delle proprie facoltà, abbia chiaramente negato di voler essere sottoposto.

Nel caso sub iudice è stata la Responsabile dell'Ufficio Tutela dell' USL di Modena, in data 9.5.2008, ad adire il G.T. richiedendo la designazione di un amministratore di sostegno ad una signora, coniugata con quattro figli, affetta da "sclerosi laterale amiotropica con grave insufficienza respiratoria in ventilazione meccanica non invasiva continua" ricoverata dal 6.5.2008 presso la clinica neurologica dell'Istituto Ospedaliero locale.

La Responsabile - stante la grave ed irreversibile situazione clinica della paziente - ha prospettato al G.T., da un lato, che la paziente, in grado di intendere e di volere, aveva manifestato chiaramente la propria volontà di non essere sottoposta a manovre rianimatorie invasive che la avrebbero portata ad essere tracheostomizzata e, dall'altro, l'esistenza del notevole rischio, per l'interessata, di addivenire ad una crisi respiratoria tale da indurla in uno stato confusionale con perdita di capacità autodeterminativa e conseguente esigenza, per i sanitari, di praticare l'intervento di tracheostomia.

Perciò la richiesta di un sostegno per la persona risultava, a suo giudizio, indispensabile "per sostituirla nell'atto di diniego del consenso alla specifica pratica medica, una volta sopravvenuta la sua incapacità ...".

Il magistrato ha visitato l'interessata raccogliendo la sua precisa volontà "di non intendere di essere sottoposta alla pratica invasiva contestualmente manifestando una coraggiosa coscienza delle conseguenze probabilmente infauste della propria scelta" ed, avvalendosi del quadro normativo vigente, ha accolto il ricorso ed ha nominato il marito quale amministratore di sostegno a tempo determinato, con attribuzione del potere-dovere di "negare, in nome e per conto della beneficiaria, il consenso ai sanitari coinvolti a praticare ventilazione forzata e tracheostomia all'atto in cui, senza che sia stata manifestata contraria volontà della persona, l'evolversi della malattia imponesse, la specifica terapia salvifica" nonché di "richiesta ai sanitari di apprestare, con la maggiore tempestività e anticipazioni consentite, le cure palliative più efficaci al fine di annullare ogni sofferenza alla persona".

Il 28 maggio 2008 la signora si è spenta all'esito del proprio percorso biologico naturale, con l'assistenza dei medici e senza dover subire quell'accanimento terapeutico che non voleva! Con il decreto in commento il Giudice Tutelare di Modena ha individuato nell'amministratore di sostegno - introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 - lo strumento giuridico idoneo a conferire validità ed efficacia vincolante alla volontà espressa anticipatamente dalla persona in ordine ai trattamenti sanitari e chirurgici per il tempo in cui la stessa dovesse essere priva di capacità di intendere e di volere

L'amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare col compito di assistere e, nei casi più gravi, di sostituire la persona incapace di provvedere da sola ai propri interessi negli atti che non è in grado di compiere.

Questa legge ha espressamente previsto, fra l'altro, il diritto della persona di designare, con un atto pubblico od una scrittura privata autenticata (art. 408 c.c.), un amministratore di suo gradimento in previsione della propria eventuale futura incapacità. È pertanto giuridicamente fondato ritenere che questo strumento possa essere utilizzato anche per dare disposizioni di diniego di trattamenti di sopravvivenza (alimentazione, idratazione e ventilazione forzate ma anche dialisi, trasfusioni, terapie antibiotiche) per le ipotesi di situazioni di incoscienza riferite ad uno stato di irreversibili danni cerebrali.

In forza del provvedimento del giudice tutelare e della volontà espressa in nome e per conto dell'incapace dall'amministratore di sostegno a tal fine incaricato, i medici sono tenuti al rispetto della volontà espressa dalla persona quando era in stato di piena coscienza dando attuazione, per l'ennesima volta, al suo diritto costituzionale all'autodeterminazione sulla propria morte e sulle relative modalità.

Insomma, dopo anni di sterili dibattiti politici e di proposte di legge cadute nel nulla, oggi, grazie al leading case del Giudice Tutelare di Modena, si può finalmente ritenere che un intervento del legislatore volto ad introdurre e disciplinare il cosiddetto testamento biologico sarebbe superfluo. Nel nostro ordinamento, infatti, esistono già il diritto all'autodeterminazione (costituzionalmente sancito dagli art.li 2, 13 e 32 Cost.), lo strumento idoneo a dare validità e forza vincolante alle proprie volontà (l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di cui all'art. di cui all'art. 408, comma 2°, c.c.) e l'istituto processuale di cui avvalersi (l'amministratore di sostegno).

*Avvocato e Docente di Diritto Romano presso l'Università di Modena e Reggio Emilia

DILEMMI
DI COSCIENZA

IL CASO Parla il marito autorizzato dal giudice a rifiutare le terapie invasive sulla moglie malata

«Lasciatela morire come Wojtyla»

Il figlio: «Questa scelta potrà servire ad aiutare altre persone»

I COMMENTI L'avvocato Donatella Baraldi

«Decisione giusta, non è eutanasia»

Fa discutere il decreto del giudice tutelare che ha stabilito che il rifiuto di terapie intensive può essere espresso dall'amministratore di sostegno. Ecco l'intervento di un legale modenese, l'avvocato Donatella Baraldi, favorevole alla pronuncia del giudice Guido Stanzani.

«Si può affermare che, oggi, l'amministrazione di sostegno rappresenta il rimedio ordinario da utilizzare per le persone che non riescono da sole, per qualsiasi causa, a provvedere ai propri interessi. L'interdizione e l'inabilitazione rappresentano, ormai, strumenti eccezionali e residuali, cui ricorrere soltanto nel caso in cui l'amministrazione di sostegno non riesca a proteggere adeguatamente la persona.

Tra le persone che possono essere nominate ci sono: il coniuge non legalmente separato o il convivente; i parenti entro il 4° grado; la persona designata nel testamento dal genitore superstite; il rappresentante legale dei soggetti di cui al Titolo II del Libro Primo del C. C. (e cioè fondazioni ed associazioni, anche non dotate di personalità giuridica); un volontario; un professionista.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

L'amministratore di sostegno non ha un generale potere di assistenza e rappresentanza, ma ha solo quei poteri che gli vengono conferiti specificatamente dal Giudice Tutelare con il decreto, nel quale sono indicati gli atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore. L'amministrazione di sostegno è l'istituto attraverso il quale il giudice tutelare ha applicato un principio già presente nel nostro ordina-

mento e condiviso dalla giurisprudenza della Suprema Corte anche in applicazione dei principi costituzionali sanciti agli articoli 2, 13, 32 e cioè quello della autodeterminazione terapeutica del paziente, nel senso del «rispetto del percorso biologico naturale dell'individuo» e del suo diritto di rifiutare terapie invasive. La signora, affetta da una malattia degenerativa incurabile, ha lasciato specifiche disposizioni di volontà volte ad escludere trattamenti che l'avrebbero tenuta in uno stato vegetativo; questa sua determinazione è stata confermata anche al giudice quando è andato a visitarla in ospedale. Il Dott. Stanzani, in applicazione del suddetto principio di autode-

terminazione, vista la volontà della donna, ha attribuito al marito, nominato amministratore di sostegno, il «poter-dovere» di negare in nome e per conto della stessa, l'autorizzazione ai sanitari a sottoporla, quando se ne verificò la necessità, alla terapia invasiva (tracheotomia) sempre a condizione che la donna non manifesti una volontà oppo-

sta prima di perdere coscienza. Non si può assolutamente parlare di eutanasia, ed è anche lo stesso giudice che, nella motivazione, chiarisce esattamente questo aspetto: ci troviamo di fronte ad un caso in cui una persona, cosciente e consapevole, decide di rifiutare un determinato trattamento terapeutico che la porterebbe inevitabilmente in uno stato vegetativo e non al caso di chi chiede che le venga procurata la morte. Al marito è dato il compito di farsi portatore della volontà della moglie quando a lei sarà impossibile manifestarla. Io ritengo che questo provvedimento rappresenti un'importante pronuncia per l'affermazione di quei principi di libertà, autodeterminazione e dignità della persona che devono essere rispettati e tutelati anche e soprattutto al momento della morte.

«E' stata rispettata la volontà di Vincenza di non subire un intervento di tracheostomia. Ci ha detto che quando il Signore la chiamerà, lei seguirà la sua strada come fece Papa Wojtyla». Sono grati alla magistratura il marito e i figli di Vincenza Santoro Galano, la 70enne pugliese residente a Sassuolo ricoverata da tre mesi nel reparto di Neurologia di Baggiovara per una grave malattia neurologica degenerativa, la terribile sclerosi laterale amiotropica.

Il giudice tutelare Guido Stanzani, con decreto del 13 maggio, ha accolto la richie-

«Siamo credenti ma non vogliamo l'accanimento terapeutico»

sta presentata dal marito Nicasio Galano - nominato amministratore di sostegno dalla consorte - di negare terapie invasive: «I medici ci avevano detto che fare quel tipo di intervento, già subito da Welby e Luca Coscioni, avrebbe forse consentito di vivere più a lungo, ma senza possibilità di riuscire a salvarla.

Lei ha fatto questa scelta e noi la sosteniamo come abbiamo sempre fatto. Parla a fatica, con le poche forze che ormai le rimangono ma con una grande lucidità mentale. Il dottor Stanzani è venuto qui a sincerarsi della volontà di Vincenza e, come sottolinea anche il decreto, ha chiesto ai medici di prestare la massima attenzione, effettuando le cure palliative più efficaci al fine di diminuire le sofferenze».

Prima di esprimersi infatti il giudice tutelare si è recato in ospedale dalla paziente, la quale ha comunicato l'intenzione precisa di non essere sottoposta alla pratica invasiva. La



A sinistra Vincenza e il marito Nicasio. Sopra una foto recente della donna e il figlio Alessandro

decisione di accogliere la richiesta dell'amministratore di sostegno (figura introdotta nell'ordinamento nel 2004, vedi scheda sotto) rientra nel dettato degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, e si basa sul diritto all'autodeterminazione della persona durante il cammino biologico naturale verso l'evento morte.

Secondo gli esperti il decreto, pubblicato per esteso sul quotidiano on line di infor-

mazione giuridica «Diritto e giustizia», farà giurisprudenza. «Abbiamo lottato per ottenere questo diritto e siamo felici se questa decisione pionieristica potrà servire ad aiutare altre persone colpite da questa malattia, che distrugge in meno di un anno i muscoli tranne quelli del cervello - spiega il figlio di Vincenza, Alessandro Galano - sulla sclerosi laterale amiotropica, una malattia rarissima, ancora non

sono stati raggiunti risultati, la ricerca è più avanzata negli Stati Uniti. Mia madre si è sentita male la prima volta un anno fa, ed è stato un peggioramento continuo fino al ricovero di tre mesi fa».

«Il rapporto col personale sanitario della clinica neurologica è ottimale - spiegano i famigliari, che si danno i turni per essere a Baggiovara giorno e notte - Vincenza capisce tutto, guarda la televisione, le foto più belle appese alla parete, come quella del viaggio di nozze a Napoli del 1962 e i messaggi dei nipotini. Si è instaurato un rapporto di empatia col professor Nichelli, la dottoressa Mandrioli, la caposala Lidia e con tutto il personale del reparto».

«Siamo una famiglia unita e numerosa - aggiunge il marito, Nicasio Galano - abbiamo 4 figli e 5 nipotini. Mia moglie è una donna molto forte e coraggiosa, che si è sempre occupata della famiglia. Siamo credenti, veneriamo Padre Pio ma non vogliamo l'accanimento terapeutico».

(s. s.)

L'amministratore di sostegno

Il rispetto del diritto all'autodeterminazione terapeutica, anche a costo del sacrificio stesso del bene della vita, impone che il rifiuto del paziente a terapie invasive può essere espresso anche mediante l'amministratore di sostegno (pronunciamenti della Cassazione del 15 giugno 2006 e del 17 novembre 2007). Questa nuova figura introdotta nel nostro ordinamento con la legge 6/2004,

può essere infatti designata dallo stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In presenza di una volontà certa ed inequivocabile del malato, l'amministratore di sostegno può essere autorizzato, in nome e per conto del paziente, a negare al momento debito il consenso ai sanitari di praticare terapie invasive salvifiche.

POLICLINICO Primo intervento a Modena su una donna di 65 anni affetta dal morbo

Chirurgia, così il Parkinson fa meno paura

L'operazione al cervello è durata 10 ore. La paziente era vigile

di Giancarlo Scarpa

Un colpo duro al Parkinson: per i tanti che ne soffrono, si apre uno spiraglio. Per la prima volta è stata infatti eseguita a Modena una speciale operazione al cervello, un intervento di neurochirurgia caratterizzato dal fatto che il paziente sia vigile, che prevede che due elettrodi vengano posizionati nel cervello: servono per trasmettere gli impulsi necessari a far funzionare la materia grigia. In termini tecnici, per la «stimolazione cerebrale profonda». L'intervento, perfettamente riuscito, è stato effettuato alcuni giorni fa a una signora 65enne che è già stata dimessa; teatro dell'evento è stato il nuovo ospedale S. Agostino-Estense, un nosocomio nel quale lavora l'équipe di professionisti - tra cui un neurologo-neurofisiologo e un neurochirurgo - che ha compiuto il «miracolo». «In pratica vanno inseriti due elettrodi in un punto profondo e piccolissimo del cervello, il nucleo subtalamico che ha un diametro da 4 a 6 millimetri e che è un



Un intervento chirurgico in sala operatoria

centro fondamentale per il controllo del movimento - spiega il neurofisiologo Franco Valzania - . Gli elettrodi sono collegati a un neurostimolatore, simile a un pacemaker, che attraverso degli impulsi permette di controllare i sintomi del Parkinson». Il dottor Valzania fa parte del Dipartimento integrato di neuroscienze dell'Azienda Usl e dell'Università di Modena e Reggio diretto dal prof. Paolo Ni-

chelli; la fase neurochirurgica è stata realizzata dal dottor Angelo Falasca dell'Unità operativa di Neurochirurgia diretta dal dottor Giampietro Pinna. «E' un'operazione particolare anche perché richiede uno sforzo organizzativo di tipo multidisciplinare - afferma il prof. Nichelli - . Nelle diverse fasi dell'intervento vengono coinvolti, oltre a neurologi e neurochirurghi, anche neuroradiologi, neuropsicologi, psichiatri e fisioterapisti». L'intervento dura in media dieci ore e, a fronte di un'invasività minima, offre grandi esiti. Una delle peculiarità di questo intervento, attualmente realizzato solo in pochi centri in Italia, è che viene eseguito tenendo sveglio il paziente. Questo perché l'ammalato dovrà collaborare con i medici per eseguire funzioni come muovere una mano, scrivere su una lavagnetta o fare un disegno e riferire gli effetti che i test di stimolazione producono. Per i 2500 modenesi che ogni anno vengono colpiti dal morbo, più di una speranza concreta.

SCHEMA INFORMATIVA SINTETICA
SULL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
(Giorgio Latti)

La normativa sull'amministrazione di sostegno, entrata in vigore il 19.3.2004, è finalizzata a favorire i bisogni e le aspirazioni delle persone non autonome.

L'art 404 c.c. introdotto dalla nuova legge prevede che la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

L'infermità consiste in una compromissione del normale stato funzionale dell'organismo avente la più varia natura (vi rientrano disturbi della personalità e i disturbi psicotici) e dovuta ai più diversi fattori causali (origine genetica, congenita, da agenti esterni, da malnutrizione o mancanza di cure ecc.) mentre la menomazione comprende mutilazioni, lesioni, condizioni di handicap fisico o psichico.

È essenziale che l'infermità o la menomazione siano di natura e portata tale da compromettere, temporaneamente o definitivamente, parzialmente o totalmente, l'autonomia della persona nel provvedere ai propri interessi.

L'impossibilità di provvedere ai propri interessi può riferirsi sia agli interessi di cura della persona sia a quelli di conservazione e amministrazione del suo patrimonio, sia agli interessi della persona e del patrimonio congiuntamente.

La normativa sulla amministrazione di sostegno estende la fascia dei soggetti protetti, occupando spazi che non venivano coperti, e tuttora non possono esserlo, dalle misure di interdizione e inabilitazione, che sono destinate solo alle persone in condizione di abituale infermità di mente.

Oltre alle persone che sono affette da infermità di mente che non le rende in grado, in tutto o in parte o anche temporaneamente, di esercitare i propri diritti o di soddisfare i propri bisogni vitali, la normativa si applica inoltre ad una utenza di persone che non si possono definire come abitualmente inferme di mente, ma sono menomate per età o malattia o indebolite dalla dipendenza dall'uso di sostanze stupefacenti o di alcolici.

Tra gli esempi possiamo ricordare anche l'ipotesi di persone molto semplici che non sanno spendere bene le loro risorse e vengono raggirate, persone che vivono in condizioni di isolamento sociale e di deterioramento abitativo, che sono incapaci di fare valere i propri diritti, quali ad esempio pensioni o indennità di accompagnamento, ma anche persone deboli mentali o fragili psicologicamente che hanno bisogno di un sostegno nella

organizzazione delle cure alla propria persona attraverso una presenza integratrice (che spesso è sufficiente per evitare l'istituzionalizzazione) persone in condizioni di salute precarie per le quali appare necessario attribuire responsabilità di cura ai parenti, per esempio ad uno dei figli.

L'amministrazione di sostegno può essere una misura di protezione efficace anche per la persona anziana che non pensa alla salute, che si lascia andare con pericolo per la sua vita quotidiana, o che ha bisogno di assistenza nella gestione del patrimonio per non diventare vittima di raggiri.

La presentazione del ricorso non richiede la presenza di un legale (anche se, naturalmente, è facoltà dell'istante, nonché della persona cui l'istanza si riferisce, farsi assistere da un legale), né forme particolari e deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il ricorso può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 (i parenti entro il quarto grado (vi rientrano gli ascendenti, gli zii, i cugini primi), il coniuge, il convivente stabile, gli affini entro il secondo

grado (il coniuge di un genitore o di un nonno, i cognati, i generi e le nuore). Infine lo stesso interessato, anche se minore di età ma ultradiciassettenne, e anche se interdetto o inabilitato, può proporre ricorso per l'istituzione a suo favore di una amministrazione di sostegno.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione vanno notificati a cura del ricorrente al beneficiario ed ai prossimi congiunti. Presso il Tribunale di Cagliari la cancelleria provvede alla comunicazione al beneficiario mediante biglietto di cancelleria, mentre il ricorrente dovrà provare di avere informato i congiunti (anche mediante raccomandata ovvero una dichiarazione da loro sottoscritta).

La snellezza delle forme è giustificata anche dal termine di 60 giorni dalla presentazione del ricorso, entro il quale il giudice deve provvedere .

L'istruttoria richiede che il giudice tutelare debba sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce (recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e tenendo conto, compatibilmente con gli interessi e le

esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa) e se lo ritiene necessario i soggetti che possono presentare il ricorso (prossimi congiunti) ovvero altresì, anche d'ufficio, disporre gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

In caso di necessità possono essere adottati anche d'ufficio i provvedimenti **urgenti** per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio e può essere nominato (anche prima della audizione del beneficiario o comunque del completamento dell'istruttoria) un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno indica le generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno; la durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; i limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario ed, infine, l'oggetto dell'incarico.

Riguardo all'oggetto dell'incarico, occorre distinguere tra atti di natura patrimoniale e atti di natura personale.

Per quanto riguarda i primi, occorre premettere che gli atti che non sono espressamente indicati nel decreto possono essere compiuti dal soggetto beneficiario dell'amministrazione autonomamente.

Il giudice può prevedere che altri atti vengano compiuti solo dall'amministratore di sostegno (in nome e per conto del beneficiario) ovvero anche dal beneficiario, ma con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Inoltre, il decreto potrebbe contenere l'autorizzazione a compiere da parte dell'amministratore, un tipo di atto ovvero prevedere la necessità di una autorizzazione giudiziale ogni volta che l'atto deve essere compiuto, come avviene per l'interdizione o per i minori (artt. 375 e 376 c.c.).

Riguardo agli atti di natura personale, per gli interdetti l'ordinamento disciplina ipotesi specifiche stabilendo, ad esempio, che l'interdetto non può contrarre matrimonio (art. 85 cc) non può disporre per testamento (art. 591 cc) non può fare donazioni (art. 774 cc), può richiedere di procedere all'interruzione di gravidanza (art. 13 L. 194/78 con l'assenso del tutore).

Per i soggetti non interdetti, in relazione a queste tipologie di atti ed, in generale, in relazione agli atti per i quali non è ammissibile la rappresentanza in quanto atti personalissimi (si pensi al riconoscimento di figlio naturale, la donazione di organi, l'inseminazione artificiale), si pone il problema di

valutare la capacità del soggetto di capire il significato e la portata dell'atto e di volerlo.

Peraltro, laddove egli non abbia tale capacità, per alcuni atti è ammissibile il compimento dell'atto da parte dell'amministratore: si pensi al consenso informato alle cure mediche (al di fuori di una situazione di urgenza per la vita del beneficiario, in cui il medico può intervenire anche in mancanza di consenso), che potrebbe intendersi espresso non a titolo di rappresentanza, bensì come esercizio del potere-dovere di prendersi cura dell'incapace.

Occorre ricordare, tuttavia, che in presenza di un espresso dissenso del beneficiario al trattamento sanitario o al collocamento in una struttura di accoglienza, non è ammissibile alcuna rappresentanza dell'amministratore, in quanto l'art. 32 della Costituzione vieta i trattamenti sanitari obbligatori, se non nelle ipotesi previste dalla legge (ad esempio, il trattamento sanitario obbligatorio per la malattia mentale).

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (peraltro, in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso).

Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero un'associazione anche non avente personalità giuridica (ad esempio, associazioni di volontariato), al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione

INDICE della Legge n. 6/2004:

CAPO I - Finalità della legge

Art. 1

CAPO II - Modifiche al codice civile

Art. 2 - Art. 3 - Art. 4 - Art. 5

Art. 6 - Art. 7 - Art. 8 - Art. 9

Art. 10 - Art. 11

CAPO III - Norme di attuazione, di coordinamento e finali

Art. 12 - Art. 13 - Art. 14

Art. 15 - Art. 16 - Art. 17

Art. 18 - Art. 19 - Art. 20

LEGGE 9 gennaio 2004 n. 6 (indice)

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004)

INTRODUZIONE NEL LIBRO PRIMO, TITOLO XII, DEL CODICE CIVILE DEL CAPO I, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 E 429 DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI INTERDIZIONI E DI INABILITAZIONE, NONCHE' RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

CAPO I

Finalità della legge

Art. 1.

La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

CAPO II

Modifiche al codice civile

Art. 2.

La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia".

Art. 3. (note)

Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

"Capo I. - Dell'amministrazione di sostegno.

Art. 404. - (Amministrazione di sostegno). - La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405. - (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità). - Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406. Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:
delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;

della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;

dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. - (Soggetti). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407. - (Procedimento). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408. - (Scelta dell'amministratore di sostegno). - La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove

possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409. - (Effetti dell'amministrazione di sostegno). - Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410. - (Doveri dell'amministratore di sostegno). - Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 411. - (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno). - Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412. - (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). - Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art. 413. - (Revoca dell'amministrazione di sostegno). - Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione".

All'articolo 388 del codice civile le parole: "prima dell'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "prima che sia decorso un anno dall'approvazione".

Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale".

L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 414. - (Persone che possono essere interdette). - Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione".

Art. 5. (note)

Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: "possono essere promosse dal coniuge" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente".

Art. 6. (note)

All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405".

Art. 7. (note)

Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408".

Art. 8. (nota)

All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: "del coniuge," sono inserite le seguenti: "della persona stabilmente convivente,".

Art. 9. (nota)

All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

"Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore".

Art. 10. (nota)

All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare".

Art. 11.

L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

CAPO III

Norme di attuazione, di coordinamento e finali

Art. 12.

L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

"Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario".

Art. 13. (nota)

Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

"Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato

previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115".

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

"Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

Art. 15. (nota)

Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

"Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

le complete generalità della persona beneficiaria;

le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno".

Art. 16. (nota)

All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: "curatore" sono inserite le seguenti: ", amministratore di sostegno".

Art. 17. (note)

Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: "e dell'inabilitazione" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno".

Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). - Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione".

Art. 18. (note)

All'articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonchè i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno".

All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

"ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate".

All'articolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonchè ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno".

All'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: "ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;".

Art. 19. (note)

Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: "procedimenti cautelari," sono inserite le seguenti: "ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti".

Art. 20.

La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sul l'emanazione dei D.P.R. e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 3:

Per il testo dell'art. 417 del codice civile vedi note all'art. 5.

Si riporta il testo degli articoli 349, 350, 351, 352, 353, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 596, 599 e 779 del codice civile:

"Art. 349 (Giuramento del tutore). - Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza."

"Art. 350 (Incapacità all'ufficio tutelare). - Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:
coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;

coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;

coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;

il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti."

"Art. 351 (Dispensa dall'ufficio tutelare). - Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

[I principi della Famiglia reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei principi della stessa Famiglia];

il Presidente del Consiglio dei Ministri;

i membri del Sacro collegio;

i presidenti delle assemblee legislative;

i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei numeri 2), 3), 4) e 5) possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa."

"Art. 352 (Dispensa su domanda). - Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;

gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;

[le donne];

i militari in attività di servizio;

chi ha compiuto gli anni sessantacinque;

chi ha più di tre figli minori;

chi esercita altra tutela;

chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;

chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.".

"Art. 353 (Domanda di dispensa). - La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.".

"Art. 374 (Autorizzazione del giudice tutelare). - Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per la economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;

riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;

fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;

promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.".

"Art. 375 (Autorizzazione del tribunale). - Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:

alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;

costituire pegni o ipoteche;

procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;

fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare."

"Art. 376 (Vendita di beni). - Nell'autorizzare la vendita dei beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.

Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare."

"Art. 377 (Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli). - Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa."

"Art. 378 (Atti vietati al tutore e al protutore). - Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore." "Art. 379 (Gratuità della tutela). - L'ufficio tutelare è gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità da una o più persone stipendiate."

"Art. 380 (Contabilità dell'amministrazione). - Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare.

Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore."

"Art. 381 (Cauzione). - Il giudice tutelare tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità. Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata."

"Art. 382 (Responsabilità del tutore e del protutore). Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio."

"Art. 383 (Esonero dall'ufficio). - Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo."

"Art. 384 (Rimozione e sospensione del tutore). - Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazioni."

"Art. 385 (Conto finale). - Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga."

"Art. 386 (Approvazione del conto). - Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione.

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati."

"Art. 387 (Prescrizione delle azioni relative alla tutela). - Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo."

"Art. 596 (Incapacità del tutore e del protutore). - Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.

Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore."

"Art. 599 (Persone interposte). - Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome

d'interposta persona. Sono repute persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace."

"Art. 779 (Donazione a favore del tutore o protutore). - E' nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.

Si applicano le disposizioni dell'art. 599."

Si riporta il testo dell'art. 419 del codice civile:

"Art. 419 (Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori). - Non si può pronunciare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.

Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.

Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando."

Si riporta il testo dell'art. 388 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 388 (Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto). - Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela.

La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa."

Note all'art. 5:

Si riporta il testo dell'art. 417 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 417 (Istanza d'interdizione o di inabilitazione). - L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero."

Per il testo dell'art. 414 del codice civile vedi l'art. 4 della legge qui pubblicata.

Si riporta il testo dell'art. 415 del codice civile:

"Art. 415 (Persone che possono essere inabilite). - Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono se o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 14 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi."

Note all'art. 6:

Si riporta il testo dell'art. 418 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 418 (Poteri dell'autorità giudiziaria). - Promosso il giudizio di interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente.

Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunciare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria. Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'art. 405."

Per il testo dell'art. 405 del codice civile, vedi l'art. 3 della legge qui pubblicata.

Note all'art. 7:

Si riporta il testo dell'art. 424 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 424 (Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato). - Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.

Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio. Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'art. 408."

Per il testo dell'art. 408 del codice civile vedi l'art. 3 della legge qui pubblicata.

Nota all'art. 8:

Si riporta il testo dell'art. 426 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 426 (Durata dell'ufficio). - Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti."

Nota all'art. 9:

Si riporta il testo dell'art. 427 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 427 (Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato). - Nella sentenza che pronuncia l'interdizione, o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.

Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione.

Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione. Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.".

Nota all'art. 10:

Si riporta il testo dell'art. 429 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 429 (Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione). - Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero.

Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.

Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare.".

Nota all'art. 13:

Si riporta il testo dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115:

"Art. 9 (L) (Contributo unificato).

E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'art. 13 e salvo le esenzioni previste dall'art. 10.".

Nota all'art. 15:

Per il testo dell'art. 405 del codice civile vedi l'art. 3 della legge qui pubblicata.

Nota all'art. 16:

Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di procedura civile come modificato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha depresso in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore."

Note all'art. 17:

Si riporta il testo della rubrica del capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile come modificato dalla legge qui pubblicata: dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno.

Si riporta il testo degli articoli 712, 713, 716, 719, 720 e 739 del codice di procedura civile:

"Art. 712 (Forma della domanda). - La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio. Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando."

"Art. 713 (Provvedimenti del presidente). - Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz'altro la domanda, altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili. Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero."

"Art. 716 (Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando). - L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile."

"Art. 719 (Termine per l'impugnazione). - Il termine per l'impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio.

Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui."

"Art. 720 (Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione). - Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.

Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio."

"Art. 739 (Reclami delle parti). - Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale

in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.

Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo."

Note all'art. 18:

Si riporta il testo dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative di pendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili) - (art. 686 c.p.; art. 194 att. c.p.p.; articoli 4 e 14, regio decreto n. 778/1931; art. 24, parte del sesto comma, regio decreto-legge n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, legge n. 835/1935; art. 58-bis, legge n. 354/1975; art. 73, legge n. 689/1981).

Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

- i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
- i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;
- i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
- i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
- i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
- i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza;
- i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'art. 66, terzo comma, e all'art. 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;
- i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
- i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
- i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
- i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'art. 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;
- i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonchè i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;
- i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito;
- i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;

qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia."

Si riporta il testo degli articoli 24, 25 e 26 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 24 (L) (Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) - (art. 689 c.p.p. 194, comma 2, att. c.p.p.; articoli 45 e 63, comma 2, decreto legislativo n. 274/2000; art. 24, settimo comma, regio decreto-legge n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 835/1935). Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:

alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'art. 175 del codice penale, purchè il beneficio non sia stato revocato;

alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'art. 167, primo comma, del codice penale;

alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'art. 556 del codice penale;

alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;

ai provvedimenti previsti dall'art. 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;

alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;

ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;

ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;

ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;

ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva.

Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'art. 24 del regio decreto-legge 29 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore."

"Art. 25 (L) (Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dell'interessato) - (art. 689 c.p.c. 194, comma 2, att. c.p.c.; articoli 45 e 63, comma 2, decreto legislativo n. 274/2000; art. 24, settimo comma, regio decreto-legge n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 835/1935). Nel certificato penale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:

alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'art. 175 del codice penale, purchè il beneficio non sia stato revocato;

alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'art. 167, primo comma, del codice penale;

alle condanne per reati per i quali si è verificata la causa di estinzione prevista dall'art. 556 del codice penale;

alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;

ai provvedimenti previsti dall'art. 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;

alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;

ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;

ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;

ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;

ai provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; a quelli di omologazione del concordato fallimentare; a quelli di chiusura del fallimento; a quelli di riabilitazione del fallito;

ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'art. 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore."

"Art. 26 (L) (Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato). (art. 689 c.p.p.).

Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative:

ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione salvo che siano stati revocati,

ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;

ai provvedimenti concernenti il fallimento, salvo che il fallito sia stato riabilitato con sentenza definitiva;

ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato."

Note all'art. 19:

Si riporta il testo dell'art. 92 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) come modificato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 92 (Affari civili nel periodo feriale dei magistrati). - Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile."

Ultima modifica: 14/05/2008

15.05.2008 Il nuovo rapporto tra Amministrazione di Sostegno e Interdizione
 Articolo di Piero Calabrò 15.05.2008

28.11.2007 Amministrazione di sostegno, morbo di Alzheimer, ammissibilità
 Tribunale Trani, sez. Ruvo di Puglia, sentenza 17.07.2007

28.11.2007 Un altro importante passo in favore dell'amministrazione di sostegno
 Tribunale Trani, sez. Ruvo di Puglia, sentenza 17.07.2007

03.10.2007 Amministrazione di sostegno, vitalizio oneroso, legittimità
 Tribunale Udine, sentenza 08.05.2007

03.10.2007 Amministrazione di sostegno, morbo di Alzheimer, legittimità, sussistenza
 Tribunale Marsala, sentenza 09.07.2007

31.08.2007 Amministrazione di sostegno, soggetto affetto da morbo di Alzheimer, sussistenza
 Tribunale Bari, decreto 05.07.2007

31.08.2007 Amministrazione di sostegno in caso di persona affetta da malattia di Alzheimer
 Tribunale Bari, decreto 05.07.2007

22.05.2007 La nuova figura dell'Amministratore di sostegno quale strumento di aiuto
 Articolo di Stefania Cerasoli 22.05.2007

22.05.2007 Amministrazione di sostegno, difesa tecnica, diritti fondamentali della persona
 Corte Costituzionale , ordinanza 19.04.2007 n° 128

25.01.2007 L'interdizione va abrogata
 Articolo di Paolo Cendon 25.01.2007

Amministrazione di sostegno, difesa tecnica, diritti fondamentali della persona
 Corte Costituzionale , ordinanza 19.04.2007 n° 128

- Un altro importante passo in favore dell'amministrazione di sostegno
 Tribunale Trani, sez. Ruvo di Puglia, sentenza 17.07.2007
- Amministrazione di sostegno, vitalizio oneroso, legittimità
 Tribunale Udine, sentenza 08.05.2007
- Amministrazione di sostegno: carattere residuale di interdizione e di inabilitazione
 Tribunale Bologna 08.03.2005 n° 649 (Emanuela Tiramani, Paolo Cendon)
- Necessità della difesa tecnica nella nomina dell'amministratore di sostegno
 Tribunale Venezia, sez. Dolo, ordinanza 13.06.2005 (Domenico Chinello)
- Riflessi di diritto successorio nell'amministrazione di sostegno
 Tribunale Roma, decreto 22.04.2005
- Amministrazione di sostegno in caso di persona affetta da malattia di Alzheimer
 Tribunale Bari, decreto 05.07.2007
- Amministrazione di sostegno, morbo di Alzheimer, legittimità, sussistenza
 Tribunale Marsala, sentenza 09.07.2007
- L'amministrazione di sostegno
 Articolo di Piercarlo Pazè 08.12.2004
- L'interdizione va abrogata
 Articolo di Paolo Cendon 25.01.2007
- Amministrazione di sostegno: per agire non occorre il patrocinio di un difensore
 Tribunale Modena, sentenza 22.02.2005 (Paolo Cendon)
- Amministratore di sostegno solamente per i soggetti con incapacità circoscritte
 Tribunale Milano, sentenza 21.03.2005 n° 3289 (Alessandro Del Dotto)
- Amministrazione di sostegno e interdizione: finalità della nuova disciplina
 Tribunale Roma, decreto 28.01.2005 (Paolo Cendon)
- Amministrazione di sostegno: stato vegetativo della figlia vittima di incidente
 Tribunale Bologna, sez. I civile, sentenza 03.10.2006 n° 2288
- Amministrazione di sostegno: emiplegia destra a seguito di ictus cerebrale
 Tribunale Reggio Emilia, sez. II, sentenza 09.01.2006 (Paolo Del Giudice)
- Soprassedere all'amministrazione di sostegno?

Tribunale Trieste, sez. civile, sentenza 29.09.2006 (Paolo Cendon)

- Nomina dell'amministratore di sostegno e assistenza da parte di un difensore

Articolo di Giorgio Grasselli 14.02.2005

- Amministratore di sostegno e potere di disporre cure e ricoveri per l'incapace

Tribunale di Cosenza, decreto 24.10.2004

- Amministrazione di sostegno: avvocato per forza no grazie!

Tribunale Roma, sentenza 19.02.2005

- Maramaldo, il monte Rushmore, il posto delle fragole

Articolo di Paolo Cendon 24.10.2006

Amministrazione di sostegno e consenso informato ai trattamenti terapeutici

Tribunale Modena, decreto 15.09.2004 (Paolo Cendon)

- Libertà e protezione nella riforma dell'incapacità di agire

Articolo di Enrico Carbone 07.12.2004

- Amministratore di sostegno, interdizione, inabilitazione: ambiti di applicazione

Cassazione civile , sez. I, sentenza 12.06.2006 n° 13584 (Luisa D'Alessio)

- L'Amministratore di sostegno decide se l'anziano può lasciare l'istituto

Tribunale Genova 01.03.2005

- La protezione delle persone prive di autonomia

Articolo di Sergio Trentanovi 17.06.2005

- Amministrazione di sostegno e necessità di un avvocato: al giudice la scelta!

Articolo di Paolo Cendon 03.11.2005

- Onere del patrocinio e procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno

Articolo di Enzo Vullo 01.02.2005

- Un altro diritto per i soggetti deboli: abrogare l'interdizione (e l'inabilitazione)

Articolo di Paolo Cendon 01.12.2005

- Amministrazione di sostegno ed esercizio di un'impresa commerciale

Tribunale Roma, decreto 07.01.2005 (Paolo Cendon)

- Amministrazione di sostegno: cosa, quando, come comunicare

Articolo di Paolo Cendon 21.11.2006

- Amministrazione di sostegno: stato di grave perturbamento psichico

Tribunale Reggio Emilia, sez. II, sentenza 30.11.2005 (Paolo Del Giudice)

- Amministrazione di sostegno e combinazioni antropologiche

Articolo di Paolo Cendon 18.09.2006

- Amministrazione di sostegno: le nuove norme superano il vaglio della Consulta

Corte Costituzionale , sentenza 09.12.2005 n° 440 (Giuseppe Buffone)

- L'amministrazione di sostegno e la vita di tutti i giorni

Articolo di Paolo Cendon 22.12.2004

- Anche il tossicodipendente ha diritto all'amministratore di sostegno

Tribunale Modena, decreto 08.02.2006 (Mario Pavone)

- Tavolo istituzionale - amministrazione di sostegno - obiettivi di breve tempo

Intevento 07.12.2004 (Paolo Cendon)

- Amministrazione di sostegno: l'interdizione diviene un rimedio residuale

Tribunale Modena, ordinanza 15.11.2004

- Amministrazione di sostegno: lieve ritardo cognitivo e fragilità psicologica di fondo

Tribunale Reggio Emilia, sez. II, sentenza 24.05.2006 (Paolo Del Giudice)

- Amministrazione di sostegno: espansione delle facoltà delle persone deboli

Articolo di Eleonora Montserrat Pappalettere 07.12.2004

- Amministrazione di sostegno e rappresentanza non esclusiva del beneficiario

Tribunale Pinerolo, decreto 04.11.2004

- Amministrazione di sostegno: l'insoddisfacente definirsi dell'ambito di applicazione

Articolo di Stefano Lappa 05.12.2006

- Amministratore di sostegno: in certi casi può nominarsi senza l'audizione Tribunale Modena, decreto 21.03.2005 (Paolo Cendon)
- Amministrazione di sostegno: caso di un soggetto in stato di coma vegetativo Tribunale Reggio Emilia, sez. II, sentenza 04.11.2005 (Paolo Del Giudice)
- Voci lontane, sempre presenti
Articolo di Paolo Cendon 07.11.2006
- Amministrazione di sostegno anche per gli anziani con limitazioni apprezzabili Tribunale Modena 24.02.2005 (Paolo Cendon)
- Amministrazione di sostegno e interdizione: presupposti e bisogni di tutela Tribunale Palmi, ordinanza 24.05.2004
- Il diritto al sostegno
Articolo di Paolo Cendon 03.10.2006
- Per l'amministrazione di sostegno non è necessaria la difesa tecnica Corte d'Appello Venezia, sez. III, ordinanza 16.01.2006 (Paolo Del Giudice, Paolo Cendon)
- Registro delle amministrazioni di sostegno: istruzioni e modello
Decreto Ministero Giustizia 12.03.2004
- Amministrazione di Sostegno: progetto di sensibilizzazione e formazione
Progetto della Regione Emilia-Romagna 08.12.2004 (Paolo Cendon)
Progetto integrato di iniziativa della Regione Emilia-Romagna di sensibilizzazione e formazione finalizzato alla promozione dell' Amministrazione di Sostegno secondo la nuova normativa (Legge n. 6/2004)¹

Premessa

All'inizio del 2004 è stata approvata la legge sull'Amministrazione di Sostegno (Legge 9 gennaio 2004 n. 6 - G.U. n. 14 del 19 gennaio 2004, Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali) che disciplina la possibilità per qualunque individuo che, a causa di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità di provvedere alla cura dei propri interessi, di giovare del supporto di una persona di fiducia.

La legge introduce così la figura dell'Amministratore di Sostegno, una storica e molto attesa innovazione, assoluta novità nel panorama degli istituti di tutela e di curatela.

Possono essere Amministratori di Sostegno i parenti, il coniuge non legalmente separato e la persona stabilmente convivente con l'interessato, nonché i legali rappresentanti dei soggetti di cui al titolo II del libro I del Codice civile e cioè Fondazioni e Associazioni dotate di personalità giuridica, ma anche Organizzazioni di Volontariato prive di personalità giuridica.

Contesto di riferimento

L'applicazione della legge sull'Amministrazione di Sostegno richiederà impegni importanti in diverse direzioni: informativa, formativa, della struttura organizzativa, uffici giudiziari potenziati,

assistenti sociali capillari, interventi di formazione, maggior coordinamento tra servizi, utilizzo delle nuove tecnologie, interventi diffusi di sensibilizzazione del terzo settore e della cittadinanza.

Con la creazione dell'amministratore di sostegno e la nomina dei tutori per le persone totalmente e definitivamente incapaci, i fondamentali compiti dei giudici tutelari, già molto pressanti diventano significativamente più gravosi.

Da molte parti, in particolare associazioni di famiglie e di tutela degli utenti, già da tempo sono state avanzate proposte tendenti a creare le condizioni affinché le norme per l'istituzione dell'amministratore di sostegno siano integrate da disposizioni per la creazione, come già previsto da qualche legislazione regionale (si veda ad es. legge della Regione Piemonte n. 5/01) degli uffici di pubblica tutela in capo alle Province.

In questo modo, una volta assegnate ai Comuni le residue funzioni assistenziali delle Province ai sensi della legge n. 328/2000, verrebbe anche eliminata la possibile contraddizione dell'ente (Comune, Asl) allo stesso tempo controllore e controllato.

Il progetto intende contribuire alla realizzazione di questo nuovo impianto socio-politico sostenendone in gran parte l'attività iniziale di sensibilizzazione e formazione sul territorio regionale e promuovendo e sostenendo la fase successiva di formazione degli Amministratori di sostegno a cura dei soggetti territoriali competenti (Province, ambiti zionali, centri servizi del volontariato e organizzazioni del terzo settore).

Rispetto al contesto locale, l'intervento formativo mira a qualificare, integrare e rafforzare il sistema di welfare territoriale sviluppando percorsi esemplari di servizio alla persona ad elevata integrazione con particolare attenzione al ruolo del Volontariato e dell'associazionismo.

Tale attività potrebbe trovare la sua naturale collocazione nell'ambito dei Piani di zona, sia a livello distrettuale, sia a livello di progetto provinciale sovra-zonale (LR 2/2003, art 27 comma 3).

Contestualmente risponde ad un'esigenza propria del Terzo Settore di professionalizzare maggiormente le proprie prestazioni salvaguardando sempre, nel servizio offerto, l'elemento relazionale.

Il progetto

Un percorso in due fasi di informazione e formazione che conduca a produrre le condizioni affinché le Associazioni - operanti nei settori socio-sanitario, sociale e dell'advocacy – possano dotarsi degli strumenti idonei per esercitare, se richiesto, tale servizio.

Occorrerà coinvolgere in tale processo una pluralità di soggetti pubblici e del terzo settore secondo una logica di intervento che procede da una iniziale sensibilizzazione, e formazione, orientamento

di alcune figure chiavi della rete territoriale alla formazione di soggetti del terzo settore fino alla costituzione di un elenco di Amministratori di sostegno formati.

In una prima fase, promossa dalla Regione in collaborazione con altri soggetti, lo scopo è di sensibilizzare ed accrescere competenze nei contesti istituzionali. La formazione sarà destinata principalmente ad operatori della sanità e del sociale e di alcuni rappresentanti dell'associazionismo organizzato.

La seconda fase avrà l'obiettivo specifico di formare figure operative, provenienti interamente dal terzo settore, che, avendo acquisite conoscenze e competenze in ordine agli aspetti innovativi sull'Amministrazione di Sostegno introdotta nel Codice Civile, possano utilmente costituire un primo elenco, a livello zonale, di Amministratori di sostegno a disposizione del Giudice Tutelare.

PRIMA FASE:

Seminario di sensibilizzazione e informazione/orientamento

(livello regionale)

Finalità:

formazione di figure operative che, avendo acquisite conoscenze e competenze in ordine agli aspetti innovativi sull'Amministrazione di Sostegno introdotta nel Codice Civile.

Sarà rivolto a circa 80 persone provenienti dall'intero territorio regionale di cui

40 operatori sociali dagli ambiti zionali individuate dal Servizio di Programmazione Sociale e Sanitaria

33 operatori individuati dalle Aziende Sanitarie (tre per ogni azienda)

3 rappresentanti della costituenda Consulta Regionale per la Salute Mentale

3 rappresentanti della Consulta Regionale Disabili

L'attività d'aula prevede lezioni frontali, esercitazioni di gruppo. Le metodologie formative del progetto sono scelte secondo criteri di coerenza con le finalità dello stesso, sul piano delle azioni del lavoro che si intendono realizzare e gli strumenti previsti. Gli obiettivi sono i seguenti: socializzazione dei diversi percorsi individuali; realizzazione di un clima motivazionale di

apprendimento; condivisione degli obiettivi del percorso; esplorazione delle potenzialità dei discenti, fornire strumenti per la loro valorizzazione.

Il corso-seminario sarà articolato sui seguenti temi:

La nuova figura dell'amministratore di sostegno

Capacità/Incapacità giuridica

Rappresentanza e assistenza delle persone in situazione di debolezza

I Tribunali ed i giudici competenti e le procedure.

Cenni di diritto civile

Esempi applicativi con la metodologia dell'analisi e discussione di casi reali sulla salute mentale, disabilità, dipendenza anziani, carcere

Sarà prevista la redazione di un opuscolo-guida riguardante la nuova figura dell' Amministratore di Sostegno, anche attraverso il coinvolgimento, in una specifica giornata di lavoro, dei partecipanti.

Tutto il materiale divulgativo, ulteriormente integrato con approfondimenti specifici, sarà consultabile e scaricabile anche dai siti dei soggetti partecipanti al progetto e messo a disposizione in particolare dei gestori della seconda fase. Si prevede, alla fine di questa prima fase, la realizzazione di un evento che presenti il percorso complessivo, quanto fatto e le prospettive future.

SECONDA FASE :

Corso di formazione per Amministratori di sostegno

(da realizzarsi successivamente in collaborazione con le province, gli ambiti zonali (L.R. 2/2003) e gli organismi associativi del terzo settore a livello territoriale)

Finalità:

La seconda fase (formazione) mira a preparare operatori delle organizzazioni del Terzo Settore a svolgere l'attività di Amministratore di Sostegno così come previsto dalla legge.

La formazione ipotizzata riguarderà sia aspetti generali, quali la conoscenza della rete dei servizi e del contesto locale territoriale sia specifici contenuti mirati a produrre il risultato atteso in termini di competenze del tipo specifico:

Conoscenze e competenze relativamente ai compiti amministrativi e fiscali dell'Amministratore di sostegno.

Conoscenze e competenze sugli aspetti normativi relativi alle strutture di supporto quali gli enti non-profit.

Conoscenze e competenze relative alla gestione amministrativa in ordine alla diversa composizione del patrimonio.

Comprensione dei meccanismi di funzionamento del sistema dei servizi socio-sanitari finalizzata a facilitare forme di collaborazione tra i futuri amministratori di sostegno e gli operatori del territorio.

Conoscenza dei principali aspetti e attività che caratterizzano gli ambiti in cui si troveranno a operare i futuri amministratori di sostegno

Occorrerà fornire, altresì, un quadro complessivo del modello di organizzazione del sistema dei servizi socio-sanitari, evidenziando come le diverse forme di tutela delle persone prive del tutto o in parte di autonomia possono incidere sul suo funzionamento con particolare attenzione alle problematiche dell'area della disabilità.

Approfondire le principali aree di intervento in ambito socio-sanitario con riferimento alle quali si troveranno a operare i futuri amministratori di sostegno.

In questo modo sarà possibile creare in ambito zonale un elenco di persone formate - provenienti dal Terzo settore - disposte a svolgere la funzione di Amministratore di Sostegno nelle Circoscrizioni territoriali dei Tribunali dell'Emilia-Romagna dal quale il Giudice tutelare attingerà i soggetti da nominare.

Collocazione del progetto nell'ambito della programmazione negoziata dei Piani di Zona

Per l'attuazione della seconda fase sarà indispensabile chiedere fin d'ora alla Regione l'impegno ad inserire tale iniziativa nella pianificazione sociale e sanitaria del prossimo triennio. Successivamente occorrerà coinvolgere le singole province che, essendo a norma della Legge

Regionale 2/2003 l'ente di coordinamento nella definizione e attuazione dei Piani di zona, nonché soggetti chiave relativamente al coordinamento del Volontariato e del Terzo settore, oltre che titolari delle funzioni relative alla formazione, potranno inserirla nei piani come progetto sovrazonale di ambito provinciale. Ipotesi questa che dovrà essere, ovviamente, prima discussa con i rappresentanti delle province.

La seconda fase (formazione) dovrà prevedere l'organizzazione di percorsi formativi incentrati sulle seguenti aree tematiche:

Sintesi della normativa; Diritti e doveri dell'Amministratore di Sostegno; Disposizioni testamentarie e convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno; Il provvedimento personalizzato; tutori e amministratori di sostegno; Il ruolo delle associazioni e delle famiglie.

Organizzazione funzionale del progetto

Comitato Tecnico di Indirizzo

Sarà attivato un Comitato Tecnico di Indirizzo saranno con funzione di garanzia tecnica e scientifica, e a cui saranno affidati i seguenti compiti:

definizione e verifica del percorso informativo e formativo complessivo (I e II fase);

definizione e articolazione dei contenuti formativi;

reperimento dei relatori e dei docenti

Faranno parte del Comitato Tecnico di Indirizzo:

dott. Giovanni Neri

dott.ssa Adriana Scaramuzzino

dott. Eustachio Loperfido

Gruppo tecnico operativo

Per la attuazione sarà attivato un gruppo tecnico operativo per ciascuna fase del progetto. Per la prima fase il gruppo sarà composto da operatori e funzionari degli enti e dei Servizi coinvolti:

Regione Emilia-Romagna

dott. Loris Muzzi - Servizio Salute Mentale

dott. ssa Barbara Schiavon - Servizio Programmazione Servizi Socio-Sanitari

dott. ssa Patrizia Pacchioni – Servizio Salute Mentale

Istituzione Minguzzi

dott. Claudio Magagnoli - Direttore, con funzione di coordinamento del gruppo

dott. Vincenzo Caporaso - Responsabile della formazione

Comune di Bologna

dott. Fausto Amelii – Settore Coordinamento Servizi Sociali

Il Gruppo tecnico operativo ha i seguenti compiti:

pianificazione operativa

definizione di dettaglio del corso

supporto tecnico

gestione operativa della parte seminariale corsuale

La Regione Emilia-Romagna affiderà la gestione operativa del corso all'Istituzione "G. Minguzzi". Tale collaborazione sarà formalizzata con apposito contratto, a cui si rimanda per la definizione puntuale del capitolato.

1 Il presente elaborato è frutto del confronto tra tutti i membri del Gruppo Tecnico di Indirizzo, del Gruppo Tecnico Operativo e dei relativi consulenti.

